

Allegato "A" all'atto n. di Ricevute 3431

Articolo 1

E' costituita l'"Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive APS", da qui in avanti denominata in acronimo "ANCoS APS", che è retta dal presente Statuto. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 35 e seguenti del d. Lgs 03 Luglio 2017 n. 117.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima

SCOPI

"ANCoS APS", costituita all'interno del sistema della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (ConfartigianatoImprese), quale articolazione organizzativa autonoma senza finalità di lucro, nemmeno indiretto è un Ente nazionale di tipo associativo avente lo scopo di promuovere l'elevazione culturale e morale, l'impegno civile e sociale, il rispetto dell'ambiente, la solidarietà e le attività di volontariato nei campi culturale, sociale, assistenziale, sportivo (DPR n. 530 del 02 agosto 1974 e s.m.i.) e del tempo libero, sanitario, educativo, compreso l'orientamento e la formazione professionale, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, senza alcuna distinzione di razza, condizione economica, religione o credo politico e nel rispetto dei principi di giustizia e delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; nonché lo sviluppo, la promozione e l'affermazione dei valori etici e morali della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva su tutto il territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea e di quelli extraeuropei.

FINALITA'

Tale azione si realizza mediante iniziative miranti alla elevazione della personalità umana tramite molteplici attività, organizzazioni e gestione di strutture varie: circoli, sedi aggregative, impianti sportivi e oasi naturalistiche riservate ai soci.

Per tale opera, l'Associazione si avvale, prevalentemente, di prestazioni volontarie e gratuite da parte dei propri-associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, salvo quanto disposto dall'art. 17, 5° co. CTS, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà



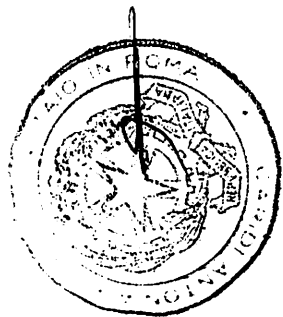
nei limiti di cui all'articolo 36 del d. Lgs 03 Luglio 2017 n.117.

L'ANCoS APS, in proprio e/o in collaborazione sinergica con istituzioni pubbliche e private, nell'ambito dell'assistenza in favore alla persona, si propone il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'ANCoS APS si propone di promuovere le seguenti attività:

- concorrere alla soluzione dei problemi di interesse generale promuovendo tutte le forme di partecipazione e collaborazione che, attraverso appositi organismi o enti, consentano ai vari gruppi sociali presenti nella Associazione, di essere efficacemente rappresentati nelle sedi di consultazione e di decisione, favorendo ed organizzando le diverse forme di coo-



perazione, di autogestione nei molteplici campi di attività produttive esistenti nella società italiana;

- promuovere una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali, economici, politici e sociali che interessano la società moderna;

- realizzare programmi formativi ed informativi sullo stato della conoscenza e sulla legislazione italiana e sopranazionale vigente in materia, operando in concorso ed a sostegno degli enti ed istituzioni pubbliche e private attive nella tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, artistico ed ambientale;

- promuovere, anche mediante propri servizi sociali ed assistenziali, tutte le opportune iniziative che, di concerto con le altre realtà nell'ambito della scuola e degli enti locali (città, municipio, quartiere) possano favorire l'integrazione nella società italiana, la ripulsa del razzismo e di ogni altra forma di discriminazione, il superamento degli squilibri sociali, dell'emarginazione, del disadattamento, degli stati di bisogno fisico e morale;

- diffondere la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente, dell'arte e della cultura, attraverso l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, mostre, seminari, iniziative editoriali o comunque nel settore della comunicazione; l'istituzione di biblioteche, banche dati, luoghi di dibattito reali o virtuali; organizzare manifestazioni sportive, gare, premi di qualsiasi natura, proiezioni di films, documentari;

- realizzare programmi di formazione, preparazione, qualificazione e perfezionamento professionale, anche con appropriate iniziative culturali e formative rivolte sia ai cittadini italiani che stranieri, utilizzando le provvidenze disposte a tal fine dalla vigente normativa e in collaborazione con l'unione Europea, lo Stato Italiano, le Regioni, gli Enti locali e le altre istituzioni pubbliche o private;

- valorizzare e difendere i diritti dei cittadini e dei consumatori promuovendo attività di informazione e di divulgazione sulla normativa esistente ai vari livelli istituzionali, contribuendo alla qualificazione dei cittadini di ogni età; partecipare ai vari organismi consultivi operanti nei molteplici settori di interesse dei consumatori dei quali ne rappresenta le istanze e ne salvaguardia i diritti in tutte le sedi appropriate;

- promuovere e/o attuare programmi di assistenza domiciliare, sociale, culturale e sanitaria in favore degli anziani, dei portatori di handicap, dei minori, delle famiglie disagiate, dei disadattati e dei malati in genere, garantendone la cura, la salvaguardia psicofisica, la prevenzione degli stati di disagio sociale o sanitario, l'attuazione di iniziative volte al reinserimento sociale ed al recupero da ogni stato di emarginazione e di disadattamento;

Antonio Rinaldi





- promuovere e/o gestire o contribuire a gestire strutture pubbliche di assistenza, centri di cura preventiva, palestre a scopo terapeutico, case vacanza o agri-turistiche, centri per l'espletamento di attività sportive e ricreative;
- organizzare, per conto proprio o di terzi, convegni, seminari, incontri e corsi di aggiornamento, compresi quelli destinati a contribuire all'informazione scientifica e culturale del personale sanitario e parasanitario nonché alla tutela dei diritti dei malati e dei sofferenti;
- gestire servizi specifici in tutti i settori del suo intervento, privilegiando forme di cooperazione o di autogestione coerenti con la propria proposta associativa e in collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato Italiano, le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni, attingendo ad eventuali finanziamenti pubblici o privati previsti per lo svolgimento delle attività statutarie ed usufruendo delle agevolazioni tributarie e formali previste dalla vigente normativa per gli organismi aventi scopi sociali, di mutuo servizio, assistenza e diffusione della cultura;
- promuovere e/o gestire attività scientifica di formazione ed aggiornamento professionale con finalità formative e di orientamento sociale per idonei quadri, dirigenti e tecnici, attraverso specifici corsi di istruzione e formazione extrascolastica per operatori ed animatori dello sport sociale e di cittadinanza, di turismo sociale, di attività culturali, del volontariato di base e della sanità;
- coordinare e promuovere, esercitandone attività di rappresentanza, la costituzione del libero associazionismo con circoli dopolavoristici di promozione sociale, di associazioni sportive dilettantistiche, di centri giovanili di formazione fisica e di avviamento alla pratica sportiva, di centri di tutela dei diritti dei cittadini e di sostegno alla giustizia e alla legalità, oltre a centri di integrazione per cittadini extracomunitari;
- stipulare convenzioni con organismi anche economici per la prestazione agevolata di beni e servizi ai propri associati;
- perseguire iniziative ed attività finalizzate allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale, dei buoni vacanza (art.10 L. 135/2001), dello spettacolo, quali fattori di integrazione ed elevazione della personalità dei lavoratori, dei giovani, degli anziani, sia singolarmente che nelle formazioni sociali.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo nazionale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fon-

di - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 2

SEDE

2.1 La sede legale dell'ANCoS APS è in Roma, con facoltà di istituire altrove sedi secondarie, Comitati provinciali, delegazioni zonali e uffici di rappresentanza nei Paesi dell'Unione Europea e non.

Articolo 3

SOCI

3.1 Possono aderire all'ANCoS APS, presentando apposita domanda:

a) Le persone fisiche (soci tesserati), italiane e straniere che siano in possesso della cittadinanza di uno stato sovrano, che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e che versano la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.

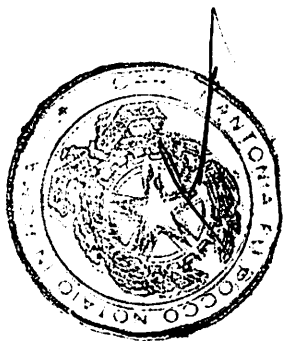
Il diritto all'elettorato sia attivo che passivo in tutte le cariche associative è subordinato all'iscrizione e al versamento della predetta quota.

b) Le persone giuridiche (soci affiliati) di natura privata quali Circoli, Associazioni, Enti e Associazioni sportive dilettantistiche che, condividendo le finalità e gli scopi dell'ANCoS APS, si affiliano uniformando il proprio statuto ai principi e agli indirizzi generali dell'ANCoS APS stesso. Tali strutture, sono tenute, seppur in piena autonomia gestionale, a rispettare il fondamentale principio che la vita associativa è regolata dall'Assemblea dei soci e a corrispondere le quote di affiliazione fissate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3.2 L'adesione all'ANCoS APS avviene tramite i Comitati Provinciali secondo le norme previste dal Regolamento di attuazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probi-viri, che si riunirà appositamente.





3.3 I soci affiliati di cui alla precedente lettera b), costituiscono per volontà autonoma dei soci, sono amministrativamente autonome e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, sollevando da ogni responsabilità l'ANCoS APS nazionale.

3.4 Ogni socio, tesserato o affiliato, è obbligato a osservare il presente Statuto e il suo Regolamento d'attuazione nonché le deliberazioni assunte dagli Organi statutari ed è tenuto a operare nell'ambito associativo, partecipando all'attività dell'ANCoS APS nel suo complesso, in modo coerente con i valori ispiratori del presente Statuto. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

3.5 Possono essere nominati soci onorari coloro che, oltre ad aver acquisito benemeritenze verso l'Associazione, abbiano particolarmente potenziato e incrementato l'attività dell'ANCoS APS.

3.6 Tutti gli iscritti si impegnano a ritirare annualmente la tessera e a partecipare alle iniziative dell'ANCoS APS per poter usufruire dei servizi e dei benefici offerti dall'Associazione.

3.7 - La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 4

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI ADESIONE RISPETTO AL SOCIO

4.1 La qualifica di socio tesserato (art.3 lett. a) cessa o si perde:

- a) per il mancato pagamento delle quote sociali secondo le modalità stabilite nel regolamento d'attuazione dello Statuto;
- b) per dimissioni dell'associato, aventi effetto immediato, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo associativo come previsto dal Regolamento;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale ex art.25, co.1, lett. e) CTS, previo parere del Comitato Provinciale di appartenenza.

Detto parere, non vincolante, si intende comunque positivo qualora non venga espresso entro dieci giorni dalla comunicazione di richiesta

4.2 Il socio dimissionario per morosità potrà essere riammesso previo versamento delle quote arretrate.

4.3 Il provvedimento di espulsione deve essere motivato da grave inadempienza rispetto agli obblighi assunti a norma del presente Statuto ovvero dall'assunzione da parte dell'associato di comportamenti che siano in grave contrasto con le finalità istitutive o che comunque costituiscano motivo di grave pregiudizio morale o materiale agli interessi tutelati dall'ANCoS APS.

4.4 La decisione dell'espulsione va comunicata per iscritto all'associato, unitamente alle motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo equipollente che ne attesti la ricezione. L'espulsione ha effetto per l'associato con decorrenza dalla ricezione della relativa comunicazione.

4.5 Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di espulsione è consentito all'associato espulso di proporre ricorso scritto, da trasmettersi a mezzo raccomandata con avviso di ritorno (facendo fede la data di ricevimento), al Collegio dei Probiviri dell'ANCoS APS Nazionale, che deciderà in maniera inappellabile entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Il reclamo proposto non ha effetto sospensivo.

4.6 Per effetto dell'espulsione, il contributo associativo versato dagli associati espulsi individualmente per l'annualità in corso rimane acquisito dall'ANCoS APS, essendo escluso ogni forma di rimborso di detto contributo.

4.7 La qualifica di socio affiliato (art. 3 lettera b) si perde:

- per recesso o scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
- per mancato rinnovo dell'affiliazione;



Autore David.



- per radiazione comminata per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo con le modalità previste dai paragrafi 4.4 e segg. del presente articolo;
- per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.

Articolo 5

INVIO DI OSSERVATORI

COMMISSARIAMENTO E SCIoglimento DEI COMITATI PROVINCIALI

5.1 Qualora nell'attività e/o nella gestione di un Comitato provinciale si verificano gravi problemi o irregolarità di natura organizzativa, amministrativa o funzionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, direttamente o su proposta del Presidente, può decidere l'invio di uno o più osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa il Comitato, ovvero può decidere di procedere direttamente al commissariamento di detta struttura organizzativa.

5.2 L'invio di uno o più osservatori ha il fine di accertare la situazione e i fatti, attraverso la consultazione di partecipanti al Comitato e di componenti degli Organi statuari e la consultazione della documentazione concernente l'attività del Comitato stesso, onde determinare la natura e l'entità dei problemi che affliggono la struttura organizzativa territoriale.

Le risultanze di tale rilevamento sono sottoposte, sotto forma di relazione scritta, al Presidente Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale per la valutazione delle proposte da presentare all'Assemblea Nazionale per l'adozione delle opportune deliberazioni.

5.3 Lo scioglimento di un Comitato Provinciale deve essere sempre preceduto dall'invio di osservatori o dal commissariamento.

5.4 Per effetto del commissariamento gli organi decisionali del Comitato Provinciale (Presidente e Consiglio Direttivo) sono azzerati e sostituiti dagli organi del commissariamento (uno o più commissari) per il periodo di tempo strettamente necessario, salvo particolari esigenze, alla ricostituzione degli organi decisionali attraverso nuove procedure elettive. All'atto dell'assunzione della decisione di commissariamento ne viene determinata la durata presuntiva, che è suscettibile di motivata proroga.

5.5 Gli organi del commissariamento verificano la possibilità di riportare il Comitato Provinciale alla normalità operativa e al pieno rispetto dello Statuto e della vigente legislazione. Compiuta positivamente detta verifica, provvedono a porre in essere le necessarie procedure per la ricostituzione degli organi decisionali elettivi del gruppo; altrimenti, propongono al Consiglio Direttivo Nazionale di dare impulso alla procedura di scioglimento del Comitato con delibera dell'Assemblea Nazionale.

5.6 La decisione di scioglimento di un Comitato Provinciale

comporta, come effetto naturale, il venire meno dell'autonomia organizzativa della struttura che può essere diversamente ricostituita ovvero destinata a confluire in altro Comitato Provinciale esistente nello stesso ambito territoriale o contiguo.

Per l'esecuzione degli atti necessari a portare a termine lo scioglimento della struttura possono essere nominati uno o più commissari. La decisione di scioglimento va comunicata per iscritto agli organi decisionali del Comitato Provinciale presso la sede dello stesso, in uno con le motivazioni esposte nella delibera, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo che ne attesti la ricezione.

Lo scioglimento ha effetto per il Comitato Provinciale e per i suoi associati dalla ricezione della predetta comunicazione collettiva.

Articolo 6

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

6.1 Il nuovo tesserato diviene titolare del diritto di voto (elettorato attivo) solo dal momento che sia in regola con il pagamento del contributo associativo.

6.2 Tutti i soci sono eleggibili a una carica all'interno dell'ANCoS APS (elettorato passivo) purché in regola con l'iscrizione e con il pagamento del relativo contributo associativo.

Articolo 7

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Sono organi nazionali dell'ANCoS APS:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi sociali sono eletti o revocati dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 8

ASSEMBLEA NAZIONALE

8.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo organo dell'ANCoS APS e le sue deliberazioni sono sovrane.

8.2 L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; e ogni quattro anni in occasione del rinnovo degli Organi, ed è convocata dal Presidente.

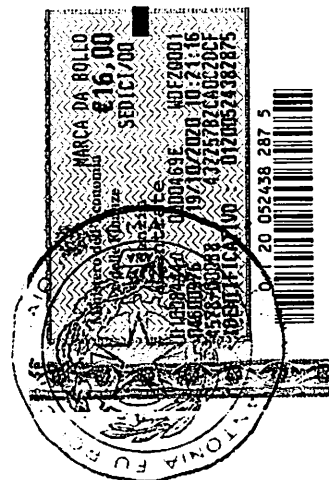
8.3 Può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto opportuno dai 3/5 del Consiglio Direttivo Nazionale o sia richiesto da almeno un decimo degli associati.

Articolo 9

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

9.1 Spetta all'Assemblea:

- a) formulare gli indirizzi di politica organizzativa e pro-



Antonio D'Amico





grammatica dell'ANCoS APS e deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della stessa;

- b) apportare modifiche allo Statuto;
- c) adempiere a ogni altra attribuzione che le sia assegnata dal presente Statuto, da leggi o regolamenti;
- d) eleggere il Presidente Nazionale;
- e) eleggere, nel proprio seno, il Consiglio Direttivo Nazionale secondo le norme contenute nel Regolamento;
- f) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri, secondo le norme contenute nel Regolamento;
- g) deliberare lo scioglimento dei Comitati Provinciali ai sensi del precedente art. 5;
- h) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Tali atti vengono deliberati dall'Assemblea Nazionale convocata con apposito punto all'ordine del giorno dal Presidente Nazionale, su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale o dei 4/5 dei Comitati Provinciali esistenti e riconosciuti;
- l) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- n) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9.2 Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

9.3 L'Assemblea potrà altresì dare vita, all'interno dell'ANCoS APS, ad articolazioni di natura organizzativa in rapporto a particolari esigenze territoriali o comunque correlate a interessi specifici dei soci o di gruppi di soci.

Dette articolazioni saranno disciplinate da appositi Regolamenti deliberati dall'Assemblea stessa.

9.4 L'Assemblea, infine, nomina, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente Emerito o il Presidente Onorario.

Articolo 10

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

10.1 L'assemblea è convocata con avviso scritto spedito mediante raccomandata con avviso di ritorno o altro mezzo di comunicazione che consenta l'attestazione della ricezione, almeno 30 giorni prima della data fissata, con l'indicazione dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare. Ai fini della convocazione, i componenti degli organi decisionali dei Comitati Provinciali, così come i delegati al voto, sono domiciliati presso le sedi dei rispettivi Comitati.

10.2 In conseguenza della convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo degli Organi Nazionali vengono a decadere tutte le cariche elettive sia centrali che periferiche.

Pertanto, a livello territoriale, dovranno essere indette e svolte le relative assemblee elettive del Comitato, almeno 60 giorni prima della data di apertura dell'Assemblea Nazionale, per l'elezione dei rispettivi Organi e Presidente Provinciali.

10.3 L'Assemblea Generale dell'ANCoS APS è costituita dai seguenti componenti con diritto di voto:

a) i Presidenti dei Comitati Provinciali regolarmente costituiti e riconosciuti;

b) un rappresentante ogni 5.000 soci o frazione superiore a 2.500, su base regionale e determinati come precisato nel Regolamento d'attuazione del presente Statuto.

10.4 Nel caso fosse in corso un commissariamento, le prerogative del Presidente Provinciale sono esercitate dal Commissario.

10.5 Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea possono delegare al voto altro avente diritto, tenendo presente che ciascun delegato non potrà accumulare più di 2 voti compreso il proprio.

10.6 Partecipa all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, il Segretario Nazionale che è chiamato a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

10.7 All'Assemblea possono partecipare tutti i membri degli altri organi dell'ANCoS APS senza diritto di voto, salvo che agli stessi detto voto non competa quali delegati dei Comitati Provinciali.

10.8 Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

10.9 L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti metà dei componenti con diritto di voto, in seconda convocazione, che può aver luogo il giorno successivo ex art. 2369 cod. civ., l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

10.10 Essa è presieduta dal Presidente Nazionale dell'ANCoS APS, ovvero, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vice-Presidente.

10.11 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti con votazione palese, non tenendosi calcolo degli assenti, salvo i casi di cui all'art. 9, co. 9.2.

10.12 Le elezioni delle cariche sociali dovranno sempre aver luogo con il sistema della votazione palese. Su richiesta della metà più uno dei componenti può essere adottato il sistema della votazione segreta.

Articolo 11

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

11.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea Generale.



Quarant'anni



11.2 Il Segretario dell'ANCoS APS è Segretario del Consiglio Direttivo.

11.3 Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili una seconda volta.

11.4 Esso si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando è ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

11.5 La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso può essere diramato con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, purché ne attesti la ricezione.

11.6 Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a cinque giorni.

11.7 Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

11.8 Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti stabilendo di volta in volta il sistema di votazione.

11.9 I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

11.10 In caso di vacanza di posti, durante il quadriennio, l'Assemblea Nazionale provvede alla nuova elezione dei componenti.

11.11 Coloro che non partecipano alle riunioni degli organi sociali per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono considerati decaduti dalla carica.

11.12 In caso di impedimento del Presidente, il Consiglio Nazionale è presieduto dal Vice Presidente vicario. Qualora non possa presiedere il Vice Presidente Vicario il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Articolo 12

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

12.1 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) stabilire la data di convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria e curare la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea stessa;
- b) deliberare sulle relazioni del Presidente;
- c) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'ANCoS APS da presentare all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- d) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche allo Statuto sociale;
- e) approvare e modificare il Regolamento;
- f) decidere in merito alle risultanze degli osservatori, ove ne ricorrano le condizioni previste al precedente art. 5;
- g) più in generale, dare attuazione agli indirizzi di politica organizzativa formulati dall'Assemblea;
- h) designare i rappresentanti dell'ANCoS APS presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;

- 5
- i) compiere tutti gli atti, per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - l) esercitare le attribuzioni demandate dal presente Statuto, da leggi e regolamenti, vigilando particolarmente che i Comitati Provinciali osservino le norme e le direttive dell'ANCoS APS;
 - m) proporre all'Assemblea, ove ne ricorrano i presupposti, l'adozione dei provvedimenti di commissariamento e/o scioglimento di Comitati Provinciali
 - n) nominare il Segretario Nazionale su proposta del Presidente Nazionale;
 - o) attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea Nazionale e assumere tutti quei provvedimenti utili al buon funzionamento dell'Associazione;
 - p) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme regolamentari;
 - q) ratificare la nomina dei delegati periferici e la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa;
 - r) stabilire le quote associative e di affiliazione annuali;
 - s) ratificare con apposita delibera l'affiliazione delle strutture di base e/o dei singoli soci affiliati.

Articolo 13

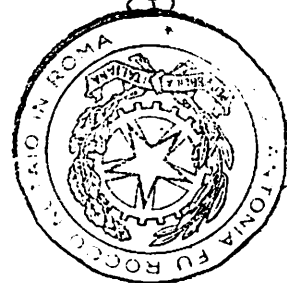
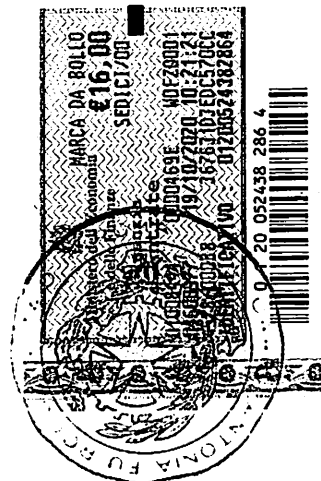
IL PRESIDENTE NAZIONALE

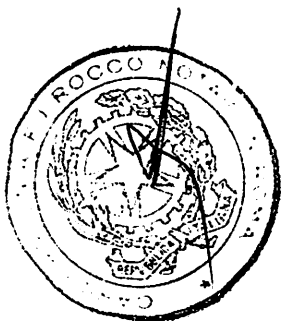
13.1 Il Presidente dell'ANCoS APS è eletto dall'Assemblea Nazionale, dirige e rappresenta per delega l'Associazione presso le Autorità Amministrative e Giurisdizionali di qualsiasi natura e grado. Ne è il legale rappresentante, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una seconda volta.

13.2 Il Presidente propone al Consiglio Direttivo le modifiche del Regolamento.

13.3 Nell'espletamento del proprio mandato è autorizzato a esercitare i poteri per la ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Nazionale; nello specifico:

- a) ha la firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti dell'ANCoS APS;
- b) convoca e presiede le riunioni degli Organi statutari;
- c) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) provvede alla eventuale erogazione dei contributi destinati alle attività promozionali;
- e) propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina del Segretario Nazionale, dei Delegati provinciali nel territorio, nonché dei Responsabili tecnici di settore;
- f) nei casi d'urgenza ha la facoltà di adottare i provvedimenti di cui alle lettere i) e m) dell'art. 12.1, sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile successiva;
- g) stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;





- h) può avvalersi di consulenze e collaborazioni;
- i) può conferire, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, al Vice Presidente Vicario e ai componenti dello stesso, deleghe per singole materie e per iniziative che richiedono particolare impegno e competenza.
- Le deleghe devono essere esplicate sempre in accordo con il Presidente stesso nell'ambito delle linee politiche degli Organi dell'ANCoS APS. L'attività sulla materia delegata dovrà essere svolta, per quanto riguarda le strutture dell'ANCoS APS, d'intesa con il Segretario Nazionale;
- l) sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, nomina un Delegato che assume a tutti gli effetti le funzioni e i compiti del Presidente provinciale, là dove non ci sono le possibilità di costituire un Comitato;
- m) propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei componenti il Comitato Scientifico.

Articolo 14

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

14.1 Il Vice-Presidente Nazionale Vicario viene nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e collabora con il Presidente negli adempimenti della gestione, sostituendolo in caso di assenza momentanea o per sua delega.

Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente assume i poteri ufficiali, nelle more della convocazione dell'Assemblea Nazionale che provvederà a ricostituire gli Organi dirigenti centrali.

Articolo 15

IL SEGRETARIO NAZIONALE

15.1 Il Segretario ha compiti operativi e attuativi degli indirizzi e programmi predisposti dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale.

15.2 Stabilisce, in accordo con il Presidente e il Consiglio Direttivo Nazionale, l'organico e le funzioni degli uffici dell'ANCoS APS.

15.3 Partecipa a tutte le riunioni degli Organi nazionali senza diritto di voto, verbalizzando le riunioni.

15.4 Le competenze e le modalità di nomina del Segretario Nazionale sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione dello stesso.

Articolo 16

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

16.1 E' l'organo di controllo amministrativo e di verifica della legittimità e compatibilità della gestione amministrativa dell'ANCoS APS.

Esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni e il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale all'Assemblea.

16.2 E' costituito da tre membri effettivi (in seno ai quali viene eletto il Presidente) e due supplenti.



Il Collegio dura in carica quattro anni e viene a scadere insieme ai mandati degli Organi statutari, delibera a maggioranza semplice e si dovrà riunire almeno una volta ogni sei mesi; la convocazione avviene tramite la Segreteria Nazionale.

16.3 Ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di effettuare controlli contabili e amministrativi anche presso tutti i Comitati Provinciali ANCoS APS.

16.4 La carica di componente il Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale dell'Associazione. In caso di dimissioni del membro effettivo subentra il primo dei supplenti eletti.

Articolo 17

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

17.1 E' l'organo che esamina tutte le controversie inerenti la vita sociale e giuridica fra associati e fra questi e l'ANCoS APS, sia a livello nazionale che territoriale.

E' composto da tre membri effettivi (nel cui seno viene eletto il Presidente) e due supplenti.

Dura in carica quattro anni e delibera secondo giustizia ed equità e nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e del Regolamento in ordine alle infrazioni.

Assicura il diritto alla difesa ed eroga le sanzioni con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo;
- b) diffida;
- c) deplorazione; sospensione dalla qualifica e dall'attività in via cautelativa;
- d) radiazione.

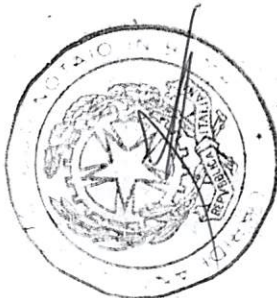
17.2 E' compito del Collegio dei Probiviri:

- a) accertare l'intervenuta cessazione del rapporto di adesione dell'iscritto nel caso di mancato pagamento del contributo associativo (art 4);
- b) giudicare in forma inappellabile nel caso di reclamo presentato dall'associato/affiliato avverso il provvedimento di espulsione e/o radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) pronunciare l'intervenuta decadenza di eletti nel caso di mancato rispetto del termine per l'eliminazione delle cause di incompatibilità (art 23);
- d) pronunciarsi nei casi di elezione avvenuta nonostante il difetto di elettorato passivo dell'iscritto;
- e) giudicare in forma inappellabile nelle controversie tra gli associati e tra questi e l'ANCoS APS, con l'espressa esclusione di questioni concernenti l'espulsione di associati (se non in sede di reclamo), l'invio di osservatori, il commissariamento o lo scioglimento di Comitati Provinciali;
- f) esprimere pareri su richiesta degli Organi Statutari.

17.3 Le decisioni vengono assunte dal Collegio dopo che il caso singolo sia stato vagliato dagli organi di Presidenza Nazionale.



Giuseppe Deidone



17.4 Il mandato del Collegio dei Probiviri viene a scadere insieme ai mandati degli altri Organi statutari.

17.5 La carica di componente il Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale dell'Associazione. In caso di dimissioni del membro effettivo subentra il primo dei supplenti eletti.

Articolo 18

COMITATO SCIENTIFICO

18.1 Il Comitato Scientifico è composto da 5 a 10 membri nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente Nazionale.

18.2 La maggioranza dei membri del Comitato dovrà essere composta da personalità di riconosciuta competenza nel campo della cultura, della formazione, dello sport, del volontariato e del sociale.

18.3 I membri del Comitato Scientifico, che rimangono in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, eleggono il Presidente del Comitato stesso.

18.4 Il compito del Comitato Scientifico, sarà quello di formulare proposte e pareri, esprimere valutazioni intermedie e conclusioni sugli indirizzi e sul programma dell'Associazione.

18.5 I membri del Comitato Scientifico si riuniranno su iniziativa del Presidente almeno due volte l'anno. Ai componenti il Comitato non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'adempimento del mandato.

Articolo 19

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

19.1 Sono strutture territoriali dell'ANCoS APS i Comitati Provinciali.

19.2 Essi provvedono direttamente o per il tramite dei Circoli e Associazioni affiliate, che coordinano, a:

- a) promuovere il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- b) attuare nel territorio di propria competenza i programmi di attività deliberati dagli Organi centrali ANCoS APS;
- c) rappresentare l'ANCoS APS presso le autorità amministrative degli Enti e istituzioni locali.

19.3 La funzione di rappresentanza si intende circoscritta e limitata alle attività dei Comitati ai rispettivi livelli locali, con esclusione della possibilità di riferirne, a qualsiasi titolo, responsabilità ed effetti all'ANCoS APS quale Associazione Nazionale.

19.4 I Comitati sono autonomi sul piano organizzativo e i responsabili rispondono in prima persona del proprio operato e delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Comitato Provinciale rappresentato. Per gli atti a contenuto patrimoniale eccedenti quanto previsto dallo Statuto, rispondono in proprio i Componenti di detti organi.

Articolo 20

COMITATO PROVINCIALE



22.1 Il Comitato Provinciale è la struttura periferica avente compiti di coordinamento politico, di rappresentanza e di organizzazione generale dell'Ente sul territorio.

In tale veste:

- attua le decisioni dell'Assemblea Provinciale;
- promuove, sviluppa e tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;
- coordina le iniziative dei delegati zonali.

20.2 Per la costituzione di un Comitato sono necessari almeno 100 (cento) iscritti in regola con il tesseramento all'ANCoS APS oppure 3 circoli affiliati.

20.3 Il Comitato Provinciale è composto dal Presidente e dai componenti eletti del Consiglio provinciale ed elegge fra i suoi membri un Vice Presidente e un Segretario.

20.4 Questi organi dirigenti vengono eletti nel corso dell'Assemblea provinciale dei soci e/o delle associazioni affiliate, che ha luogo ogni quadriennio in una scadenza temporale di almeno 60 giorni precedenti lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo degli Organi centrali.

20.5 L'Assemblea provinciale, comunque, si riunisce annualmente per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo e preventivo, nonché per varare la programmazione delle attività organizzative.

20.6 Le riunioni del Comitato provinciale, valide con la metà più uno dei propri componenti, sono convocate per iscritto dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni, fissando la sede, la data e l'ordine del giorno.

20.7 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, subentra nell'ordinaria amministrazione il Vice Presidente.

20.8 Il Presidente Nazionale, qualora non sia possibile la regolare costituzione di un Comitato Provinciale, nomina un Delegato che assume a tutti gli effetti le funzioni e i compiti del Presidente provinciale.

20.9 Le norme che regolano lo svolgimento dell'Assemblea provinciale elettiva sono delegate al Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 21

COORDINAMENTO REGIONALE

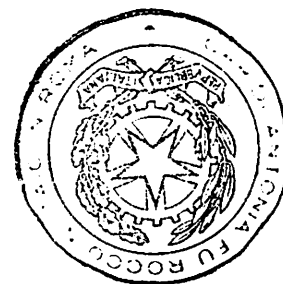
21.1 E' consentita, ove necessario, la designazione di un Coordinatore Regionale nelle regioni ove risultino costituiti Comitati Provinciali per almeno 2/5 delle province. Tale incarico viene conferito dal Presidente Nazionale sentiti i Presidenti dei Comitati Provinciali ed ha la durata di 2 anni.

21.2 Il Coordinatore Regionale ha la funzione di:

- a) promuovere e organizzare sul territorio regionale le attività dei Comitati Provinciali;
- b) coordinarne le iniziative;
- c) gestire i rapporti fra i Comitati provinciali aderenti al



Autore David



19

coordinamento e fra questi e la sede nazionale.

21.3 L'incarico di coordinatore regionale si intende a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle proprie attività, giustificate e documentate, che saranno a carico del Comitato provinciale di provenienza.

Articolo 22

CARICHE SOCIALI

22.1 Tutte le cariche, sia centrali che periferiche, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolte a titolo volontario e gratuito e non danno diritto ad alcun compenso.

22.2 Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:

- a) abbiano la cittadinanza di uno Stato sovrano;
- b) abbiano raggiunto la maggiore età;
- c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- d) siano in regola con il pagamento delle quote associative.

22.3 E' incompatibile la qualità di dirigente centrale e periferico ANCoS APS con quella di altro Ente simile o di Enti che abbiano finalità in contrasto con quelle dell'ANCoS APS.

22.4 Nel caso di permanenza nelle cariche che produce l'incompatibilità di cui ai precedenti paragrafi, una volta trascorso il termine di tre mesi dall'elezione, su istanza di qualsiasi interessato si riunisce senza indugio il Collegio dei Proviviri per dichiarare la decadenza dell'eletto dalla carica assunta all'interno dell'ANCoS APS. Una volta pronunciata la decadenza si procede alla sostituzione.

Articolo 23

PATRIMONIO SOCIALE

23.1 Il patrimonio dell'ANCoS APS è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate



al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

l) beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo;

m) eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva, dal denaro in cassa, in deposito di conto corrente o in fondi di investimento,

n) proventi derivanti dalla raccolta fondi.

23.2 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea, ogni anno, entro il 30 aprile. L'eventuale avanzo di gestione e fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, va reinvestito in iniziative esclusivamente finalizzate allo sviluppo e promozione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

23.3 Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

23.4 Non spetta alcun accredito o rimborso dei contributi versati e/o di una quota del patrimonio dell'ANCoS APS in favore degli associati e/o dei loro aventi causa nel caso di cessazione del rapporto di adesione per qualsiasi ragione.

Articolo 24

PRESIDENZA ONORARIA

24.1 Il Consiglio Direttivo dell'ANCoS APS, può proporre all'Assemblea Nazionale a favore dei soci che si sono particolarmente distinti, le cariche di Presidenza Onoraria o di Presidenza Emerita.

24.2 I soci investiti di tale carica faranno parte degli Organi senza diritto di voto.

Articolo 25

DURATA E SCIoglimento

25.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

25.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio sociale residuo sarà devoluto, previo parere favorevole del competente ufficio regionale afferente al RUNTS, di cui all'art. 45, co.1. del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 26

NORME TRANSITORIE

26.1 Il Presidente Nazionale viene delegato ad apportare al presente Statuto ogni variazione che si rendesse indispensabile:

- a seguito di emanazione di norme di legge o regolamentari che comportino la necessità di adeguamento statutario;



- a seguito di formali richieste di adeguamento da parte di Organi ed Istituzioni dello Stato, laddove questi riscontrassero carenze normative per la procedura di riconoscimento specifico.

26.2 Tali variazioni dovranno essere ratificate dall'Assemblea Nazionale.

26.3 Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Articolo 27

DISPOSIZIONI FINALI

27.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

Roma, 21 Settembre 2020

Giuseppe De Santis





Copia autentica scritta in cinque fogli ^{oltre all'originale}
in conformità dell'originale, firmata come per legge,
rilasciata dal Dr. Antonia CARIDI Notaio in
Roma: per gli usi consentiti dalla legge
Roma, li 5 Novembre 2020

Antonina Caridi

